

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

talieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

- Premesso
- che l’art. 8 del D.Lgs. n. 288/2003 prevede la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca;
 - che il secondo comma dell’articolo 16, comma 2 della legge 6 agosto 2013, n. 97 individua il Ministero della Salute quale Aautorità competente sul territorio italiano in materia di cosmetici;
 - che ai fini di un corretto espletamento delle attività regolatorie, programmatiche e di controllo in materia di cosmetici, strumentali risulta strategica, quale forma di prevenzione, l’attività di divulgazione delle informazioni che risulta disponibile da parte degli organi e degli Enti scientifici dotati di maggiori conoscenze tecniche;
 - che nel corso del 2024 gli IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (“IRCCS IFO ISG”), specializzati nelle malattie della pelle, ha fornito la propria collaborazione medico scientifica al Ministero della Salute per la realizzazione di una campagna sui social network finalizzata ad una corretta protezione della pelle;
 - che è strumentale al corretto esercizio delle attribuzioni di Autorità competente in materia di cosmetici il ricorso da parte del Ministero della Salute-Direzione Generale dei dispositivi medici e del farmaco ad una collaborazione mediante un accordo con gli IRCCS IFO ISG, che garantiscono solide competenze nel campo della dermatologia;
- Considerato
- che le attività oggetto della collaborazione afferiscono ad un’attività divulgativa sul corretto impiego di prodotti solari e altre particolari categorie di cosmetici;

che gli IRCCS IFO ISG predisporranno la redazione di contenuti sul corretto impiego di cosmetici, con particolare riferimento ai prodotti solari, da destinarsi ai consumatori nonché alla diffusione dei medesimi contenuti;

che la collaborazione avrà una durata di anni 24 a decorrere dal 13 ottobre 2025, data di ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo;

Acquisita la nota del Ministero della Salute con protocollo IFO n. 12135 dell'8 agosto 2025, con rescritto del Direttore Generale del 24 settembre 2025, con cui il Ministero della Salute trasferiva schema di accordo di collaborazione dal titolo: *ATTIVITÀ DIVULGATIVA SUL CORRETTO IMPIEGO DI PRODOTTI SOLARI E ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE DI COSMETICI* ;

la nota folium n 15350 del 14 ottobre 2025, con cui la Direzione Scientifica ha trasmesso allo scrivente Ufficio l'Accordo di collaborazione sottoscritto digitalmente in data 26 settembre 2026, nonché la comunicazione inviata dal Ministero della Salute di avvenuta registrazione del decreto MDS-DGDMF-92-02/101/2025 avvenuta in data 13 ottobre 2025;

Dato atto che gli IRCCS IFO ISG identificano come Responsabile Scientifico per l'accordo, la Dr.ssa Norma Cameli, Direttore ff Dermatologia Clinica Sperimentale, e come Responsabile della comunicazione la dr.ssa Lorella Salce, Responsabile Comunicazione, Stampa e Relazioni Esterne IFO, e che per il Ministero è stato identificato come proprio Responsabile scientifico la Dott.ssa Emanuela Fabbri, Dirigente sanitario chimico;

che per la realizzazione della collaborazione non sono previsti oneri finanziari, ad esclusione del rimborso dei costi conseguenti allo svolgimento delle attività prevista e per cui il Ministero può riconoscere nei confronti degli IRCCS IFO ISG un rimborso degli importi analiticamente dettagliati e documentabili, nella misura massima di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00).

che l'importo summenzionato verrà disposto secondo le seguenti modalità la seguito della trasmissione della richiesta di pagamento, da parte degli IRCCS IFO ISG:

- Il 40% dell'importo, pari a € 220.000,00 (duecentoventimila/00), sarà posto in pagamento dopo la comunicazione dell'avvio delle attività;
- un'ulteriore quota del 40% dell'importo massimo pari a € 220.000,00 (duecentoventimila/00), sarà posta in pagamento a seguito di valutazione positiva, da parte del Referente del Ministero della Salute, del rapporto tecnico relativo ai primi 12 mesi di attività, e previa domanda di rimborso presentata dallo stesso Istituto, sulla base della rendicontazione annuale redatta secondo il modello Allegato 3 all'Accordo oggetto del presente atto ;
- il restante 20% dell'importo massimo pari a € 110.000,00 (centodiecimila/00), sarà erogato alla conclusione delle attività di cui all'Accordo previa rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, a seguito di valutazione positiva, da parte del Referente del Ministero della Salute, della relazione tecnica finale e previa domanda di rimborso presentata dallo stesso Istituto;

che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che saranno dichiarate utilizzando l'Allegato 3 dell'Accordo, nel rispetto del piano economico come da allegato 2 dell'Accordo.

che all'accordo di collaborazione oggetto del presente atto deliberativo è stato assegnato il CUP H55E25000060001.

Ritenuto opportuno prendere atto dell'avvenuta stipula di accordo di collaborazione dal titolo: *ATTIVITÀ DIVULGATIVA SUL CORRETTO IMPIEGO DI PRODOTTI SOLARI E ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE DI COSMETICI*", firmato digitalmente in data 26 settembre 2025 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

intendere quale data di decorrenza dell'efficacia dell'accordo di collaborazione dal titolo: *ATTIVITÀ DIVULGATIVA SUL CORRETTO IMPIEGO DI PRODOTTI SOLARI E ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE DI COSMETICI*", la data del 13 otto-

bre 2025, data di avvenuta registrazione del decreto MDS-DGDMF-92-02/101/2025;

accettare il finanziamento dei costi conseguenti allo svolgimento delle attività dell'accordo di collaborazione nella misura massima di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) ;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento è disponibile presso la U.O.S.D.. proponente;

Dato atto la deliberazione del Commissario Straordinario n.468 del 19 maggio 2016 è stato disposto di accantonare dai finanziamenti acquisiti per la ricerca finalizzata provenienti da Enti erogatori pubblici e privati, una quota pari al 10% da suddividere come di seguito specificato:

- 5,75% Direzione Scientifica ISG;
- 4,25 % Ente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto dell'avvenuta stipula di accordo di collaborazione dal titolo: *ATTIVITÀ DIVULGATIVA SUL CORRETTO IMPIEGO DI PRODOTTI SOLARI E ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE DI COSMETICI*", firmato digitalmente in data 26 settembre 2025 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- intendere quale data di decorrenza dell'efficacia dell'accordo di collaborazione dal titolo: *ATTIVITÀ DIVULGATIVA SUL CORRETTO IMPIEGO DI PRODOTTI SOLARI E*

ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE DI COSMETICI”, la data del 13 ottobre 2025, data di avvenuta registrazione del decreto MDS-DGDMF-92-02/101/2025;

- accettare il finanziamento dei costi conseguenti allo svolgimento delle attività dell’accordo di collaborazione nella misura massima di € 550.000,00 (cinquecentocinquanta/00) ;

La U.O.S.D. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Giovanna Evangelista

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“PRESA D’ATTO STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI -ISTITUTO SAN GALLICANO E ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO € 550.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ATTIVITA’ DIVULGATIVA SUL CORRETTO IMPIEGO DI PRODOTTI SOLARI E ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE DI COSMETICI, PI DOTT.SSA NORMA CAMELI,CUP H55E25000060001”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Ministero della Salute

Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale

Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco

ACCORDO di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la realizzazione del PROGETTO denominato

“ATTIVITÀ DIVULGATIVA SUL CORRETTO IMPIEGO DI PRODOTTI SOLARI E ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE DI COSMETICI”

TRA

Il **Ministero della Salute** – direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco, di seguito denominato “Ministero”, Codice Fiscale 80242370585, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 5, nella persona della **Dott.ssa Gabriella Guasticchi**, nata a Umbertide (PG) 1 settembre 1959 con l’incarico di Direttore della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale predetta in Roma, Viale G. Ribotta, 5,

E

IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) - C.F. 02153140583 e P.I. 01033011006 con sede legale in Via Chianesi 53 – 00144 Roma, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Ente;

PREMESSO

che il secondo comma dell’articolo 16, comma 2 della legge 6 agosto 2013, n. 97 individua il Ministero della Salute quale Autorità competente sul territorio italiano in materia di cosmetici;

che il primo paragrafo dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici prevede che i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili;

che ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) 1223/2009 gli Stati membri vigilano sul rispetto del medesimo regolamento attraverso controlli all’interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato, conferendo alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato;

che ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2018, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano spettano, in materia di controlli dei prodotti cosmetici, le funzioni e i compiti amministrativi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali, l’elaborazione e l’adozione di piani regionali di controllo e l’attuazione del Piano pluriennale di controllo;

che la normativa in materia di prodotti cosmetici è interessata sia da costanti aggiornamenti a livello europeo mediante l’implementazione degli elenchi delle sostanze il cui impiego è vietato od oggetto di

restrizione in ragione dell'evolversi delle conoscenze scientifiche, sia dalla recente adozione a livello nazionale di provvedimenti di attuazione;

che ai fini di un corretto espletamento delle attività regolatorie, programmatiche e di controllo in materia di cosmetici, strumentali per garantire la sicurezza del consumatore senza pregiudizio per il buon funzionamento del mercato, risulta strategica, quale forma di prevenzione, la condivisione delle informazioni, delle esperienze e delle esigenze delle Autorità coinvolte con gli stakeholders e con i consumatori;

che la suddetta condivisione può essere perseguita mediante attività di divulgazione delle informazioni disponibili da parte degli organi e degli Enti scientifici dotati di maggiori conoscenze tecniche;

che nell'ambito delle tematiche per le quali risulta necessaria una condivisione delle informazioni rientra il corretto impiego dei cosmetici le cui modalità di utilizzo possono impattare sulla salute, quali in particolare i prodotti solari;

che nel corso del 2024 l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) ha fornito la propria collaborazione medico scientifica al Ministero della salute per la realizzazione di una campagna sui social network finalizzata ad una corretta protezione della pelle;

che l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) ha una significativa specializzazione nelle malattie della pelle;

che la natura di IRCCS pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute, conferisce all'IRCCS- Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) solide garanzie di competenza nell'esecuzione di progetti in materia di tutela della salute;

che risulta pertanto strumentale al corretto esercizio delle attribuzioni di Autorità competente in materia di cosmetici il ricorso da parte del Ministero della salute ad una collaborazione con l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) finalizzata ad attività divulgativa sul corretto impiego di prodotti solari e altre particolari categorie di cosmetici;

che è, pertanto, opportuno procedere alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione con l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) per la realizzazione della suddetta attività divulgativa;

CONSIDERATO CHE

è necessario disciplinare gli aspetti legali, amministrativi e finanziari della predetta collaborazione, l'anno 2025, nel mese e nel giorno di ultima sottoscrizione del presente atto con firma elettronica,

SI CONVIENE quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente atto è la realizzazione di attività divulgativa sul corretto impiego di prodotti solari e altre particolari categorie di cosmetici, che comporti la collaborazione nello svolgimento di attività di interesse comune tra le parti, secondo le modalità di cui all'Allegato 1, redatto congiuntamente dalle parti del presente accordo.

2. Nello specifico l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) redige contenuti sul corretto impiego di cosmetici, con particolare riferimento ai prodotti solari, da destinarsi ai consumatori e cura la divulgazione dei medesimi contenuti, secondo le specifiche indicate in allegato (Allegato 1).

3. Il Ministero della Salute, Direzione Generale dei dispositivi medici e del farmaco, si impegna a:

- fornire le conoscenze istituzionali necessarie allo svolgimento delle attività suddette;
- fornire i dati necessari e pertinenti in proprio possesso;
- partecipare alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica di cui al comma 2;
- procedere al rimborso delle spese sostenute dall'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) per le attività di divulgazione svolte in relazione alle attività di cui al comma 2 a fronte di specifica rendicontazione, secondo quanto previsto all'articolo 7.

4. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) si impegna alla realizzazione dell'attività divulgativa secondo le specifiche del presente accordo.

5. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento e si intendono integralmente richiamati.

Art. 2 (Efficacia. Durata. Proroghe. Recesso e Modifiche)

1. L'Accordo è efficace dalla ricezione della comunicazione del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo e di effettiva disponibilità delle risorse economiche destinate dal Ministero al Progetto. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione e comunque entro trenta giorni dalla medesima.

2. L'Accordo ha la durata di mesi ventiquattro decorrenti dalla data di cui al comma 1, primo periodo, e non è tacitamente o automaticamente rinnovabile.

3. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la comunicazione di cui al precedente comma 1, dandone comunicazione formale al Ministero.

4. Le parti potranno, per documentati motivi, con nota da inviare prima della scadenza di cui al precedente comma 1, richiedere la proroga, non superiore ai sei mesi, del termine conclusivo dell'accordo.

5. L'eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni opportunità, di necessità, o di pubblico interesse, non costituisce comunque motivo di maggiorazione del finanziamento previsto dal presente accordo.

6. Per esigenze che si dovessero manifestare in ordine allo svolgimento e all'articolazione delle attività del presente accordo, le Parti potranno concordare con nota le eventuali modifiche e/o rimodulazioni, anche relative al Piano economico finanziario, purché le stesse non comportino oneri aggiuntivi e fermo l'importo massimo del rimborso previsto dall'articolo 6. Diversamente le Parti dovranno procedere alla formale stipula di un atto aggiuntivo al presente Accordo.

7. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente atto e ne rendano impossibile o inopportuna ovvero non più di interesse la sua conduzione a termine, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

8. Nel caso di recesso da parte dell'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO), il Ministero si riserva di non procedere al rimborso dei costi eventualmente sostenuti dall'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) stesso fino alla data di efficacia del recesso. In caso di recesso da parte del Ministero verranno riconosciute all'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, alla data, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili.

Art. 3 (Rapporti tecnici e rendiconti finanziari)

1. Le Parti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi comuni, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi coinvolti.

2. Il monitoraggio del presente accordo per il Ministero è assicurato dal Referente di cui all'articolo 5, che dovrà procedere alla valutazione dei rapporti presentati dall'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 6.

3. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO), al fine di consentire il monitoraggio dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo presenta al Ministero con periodicità annuale, una relazione tecnica descrittiva delle attività svolte. Alla scadenza dell'accordo, al fine di procedere al rimborso dei costi effettivamente sostenuti, l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) trasmette al Ministero una relazione tecnica finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, corredata della rendicontazione finale dei costi sostenuti.

4. La rendicontazione è redatta secondo il modello allegato al presente Accordo (Allegato 3 – Rendicontazione) e dovrà riportare le spese da rimborsare nel periodo di riferimento in conformità al Piano economico finanziario allegato al progetto sulla base dei rispettivi giustificativi di spesa, di cui il Ministero si riserva di richiedere copia, e da una dichiarazione attestante l'esecuzione di tutti gli obblighi in materia di lavoro e sicurezza, previdenza e assistenza e di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, considerato che al presente accordo di collaborazione è stato assegnato il codice CUP H55E25000060001.

5. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel Piano economico finanziario previsto nel progetto.

6. Resta fermo che il Ministero rimborserà unicamente le somme strettamente correlate alla realizzazione del Progetto effettivamente spese e documentate che saranno dichiarate utilizzando l'Allegato 3.

7. La relazione tecnica intermedia e quella finale nonché la rendicontazione finanziaria intermedia e finale sono inviati all'Ufficio 1 e all'Ufficio 8 della Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta 5 – Roma al seguente indirizzo Pec: dgfdm@postacert.sanita.it.

8. Resta fermo l'obbligo per l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 4 (Uso degli elaborati)

1. Il Ministero può disporre dei dati esitati dalle attività del Progetto per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei risultati raggiunti e la loro messa a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea, senza che ciò dia diritto all'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) di pretendere ulteriori contributi spese, oltre quelli previsti dall'Accordo.
2. Il Ministero, tramite il Referente di cui all'articolo 5, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'articolo 1. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'articolo 1 dovranno recare l'indicazione: "Il progetto è stato realizzato grazie al contributo assicurato dal Ministero della salute".
3. I dati generati dai flussi informativi derivanti dall'Accordo ed i risultati raggiunti con la realizzazione del Progetto potranno essere pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero.
4. Nessun autonomo diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto all'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO), se non dietro espresso consenso del Ministero.

Art. 5 (Responsabili scientifici)

1. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) identifica come responsabile scientifico per l'accordo, la Dr.ssa Norma Cameli, Direttore ff Dermatologia Clinica Sperimentale, che assicura il collegamento operativo con il Ministero e trasmette al Responsabile scientifico del Ministero il rapporto di cui all'articolo 4.
2. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) identifica come Responsabile della comunicazione la dr.ssa Lorella Salce, Responsabile Comunicazione, Stampa e Relazioni Esterne IFO.
3. Il Ministero designa come proprio Responsabile scientifico per l'accordo, la Dott.ssa Emanuela Fabbri, Dirigente sanitario chimico presso l'Ufficio 8 della Direzione Generale dei dispositivi medici e del farmaco, che assicura il collegamento operativo con l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) ed il monitoraggio della regolare esecuzione dell'accordo.
4. Il Responsabile del Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e il responsabile scientifico dell'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
5. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri incaricati, dandone tempestiva comunicazione alla controparte per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
6. Il Responsabile scientifico dell'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) e il Responsabile del Ministero svolgono funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza del Progetto e monitorano le azioni necessarie a garantire l'espletamento delle attività previste dal presente accordo.

Art. 6 (Rimborsi)

1. Per la realizzazione del presente Accordo non sono previsti oneri finanziari, ad esclusione del rimborso dei costi conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO), nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri relativi al proprio personale

dipendente e a quelli connessi ai costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività oggetto di collaborazione. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non confluiscono nelle spese oggetto di rendicontazione finanziaria.

3. A mero titolo di rimborso spese per l'attuazione delle attività oggetto del presente Accordo, il Ministero può riconoscere nei confronti dell'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) un rimborso degli importi analiticamente dettagliati e documentabili, nella misura massima di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00).

4. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) dichiara che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A., ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

5. Il rimborso sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- Il **40% dell'importo, pari a € 220.000,00 (duecentoventimila/00)**, sarà posto in pagamento dopo la comunicazione dell'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 3 e la trasmissione della richiesta di pagamento, da parte dell'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO);

- un'ulteriore quota del **40% dell'importo massimo pari a € 220.000,00 (duecentoventimila/00)**, sarà posta in pagamento a seguito di valutazione positiva, da parte del Referente del Ministero della Salute, del rapporto tecnico di cui all'articolo, comma 3 relativo ai primi 12 mesi di attività, e previa domanda di rimborso presentata dallo stesso Istituto, sulla base della rendicontazione annuale redatta secondo il modello Allegato 3 al presente Accordo. L'erogazione della seconda quota avverrà, fermo restando l'importo massimo di € 220.000,00 (duecentoventimila/00), nei limiti della differenza l'importo rendicontato e quanto introitato con la prima quota erogata;

- il **restante 20% dell'importo massimo pari a € 110.000,00 (centodiecimila/00)**, sarà erogato alla conclusione delle attività di cui all'Accordo previa rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti secondo il modello Allegato 3 al presente Accordo, a seguito di valutazione positiva, da parte del Referente del Ministero della Salute, della relazione tecnica finale di cui all'articolo 3 e previa domanda di rimborso presentata dallo stesso Istituto. Resta fermo che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese e documentate e che saranno dichiarate utilizzando l'Allegato 3, nel rispetto del cronoprogramma.

6. Resta fermo l'obbligo per l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) di conservare tutta la documentazione contabile relativa al Progetto e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

7. Ferma restando l'invarianza della contribuzione complessiva, per ogni voce di spesa del piano, originario o modificato, è comunque consentito operare uno scostamento di importo non superiore al 20%.

8. Il rimborso delle spese rendicontate sarà effettuato dal Ministero della Salute solo a seguito della valutazione positiva della relazione tecnica finale del Referente e della verifica con esito positivo della rendicontazione prodotta.

9. Qualora la rendicontazione registri un totale inferiore all'importo della quota di rimborso prevista, il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese per la realizzazione delle attività e documentabili che saranno dichiarate secondo le modalità contenute nell'Allegato 3 del presente Accordo.

10. Le somme erogate all'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) non possono determinare un utile o un margine di profitto per la stessa. Se in sede di rendicontazione finale risultano rendicontate spese per un importo inferiore a quanto già erogato dal Ministero in fase di avvio attività, l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) si impegna a riversare rispettivamente la differenza tra quanto percepito dal

Ministero e quanto effettivamente spettante ai sensi del presente Accordo utilizzando le seguenti coordinate: Ministero della salute – Capo di entrata XX - IT64G0100003245BE000000027E.

Art. 7 (Pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti su formale richiesta e nota di debito da intestare ed inviare tramite posta elettronica certificata al Ministero, Direzione generale come sopra indicata, dgfdm@postacert.sanita.it. La richiesta deve contenere il Codice Unico di Progetto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) provvede ad inviare al Ministero un documento per la formale richiesta del rimborso, precisando tutti gli elementi che contraddistinguono la fase alla quale il documento stesso si riferisce, la dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali, la dichiarazione attestante l'esecuzione di tutti gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” con particolare riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, considerato che il presente accordo di collaborazione è stato assegnato il numero CUP H55E25000060001.
3. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) durante l'esecuzione del presente accordo, si impegna all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiara che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo non sono rese nell'esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni recante “istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.
4. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto al comma 3, mediante l'inserimento nel sistema elettronico della Ragioneria generale dello Stato -SiCoGe- di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e accreditamento della somma sul Conto di Tesoreria n. TU-348-0306328 intestato Istituti Fisioterapici Ospitalieri presso Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato.
5. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa non imputabile al Ministero medesimo.

Art. 8 (Sospensione dei pagamenti)

1. Se l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) non invia i rapporti di cui all'articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione delle contribuzioni. La sospensione è disposta anche in caso di mancata od irregolare attuazione dell'Accordo.

Art. 9 (Diffida a completare le attività. Risoluzione dell'accordo)

1. In sede di esame dei rapporti di cui all'articolo 3, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nell'Accordo o di altro inadempimento, per cause imputabili all'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) e tali da pregiudicare la realizzazione del Progetto, il Ministero invita per iscritto l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) a completare le attività di propria competenza, dando un termine di esecuzione. Decorso inutilmente detto termine, l'Accordo si intende risolto di diritto.

2. È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione dell'Accordo, l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione.

Art. 10 (Riservatezza, proprietà e utilizzazione dei risultati)

1. In fase di esecuzione dell'Accordo e di realizzazione delle attività, le Parti hanno l'obbligo di mantenere e far mantenere, ai propri dipendenti e collaboratori, riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti disciplinati dal presente atto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo.

2. La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura.

3. Le Parti possono disporre degli elaborati prodotti per i soli utilizzi concordati, in quanto utili o necessari alla diffusione concertata dei risultati raggiunti anche a mezzo stampa, televisione, radio o via internet.

4. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, devono essere preventivamente concordate, reciprocamente autorizzate e riportare menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

5. L'inadempimento di quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, costituisce motivo di risoluzione del presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

6. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui al presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

7. Le parti dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62/2013), nonché la normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013). Il mancato rispetto di detto Codice da parte del personale comporta, previa diffida, la disapplicazione dal Progetto della risorsa umana e, in mancanza, la risoluzione del presente Accordo.

Art.11 (Trattamento dei dati personali)

1. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) e il Ministero si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”) e del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo. Il Ministero e l'Ateneo si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente accordo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione dell'accordo stesso.

3. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

4. Le parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 12 (Collaborazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Dermatologico San Gallicano (IFO) può, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa, avvalersi dell'apporto di consulenti, esperti e professionisti esterni, sotto la sua diretta responsabilità.

Art. 13 (Foro competente)

1. Per gli eventuali giudizi relativi all'applicazione ed esecuzione del presente Accordo, si rimanda alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 133, comma 1, lett. A, n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sul riordino del processo amministrativo.

Il presente Accordo si compone di tredici articoli e di tre allegati.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi della Legge n.241/90, articolo 15, comma 2-bis.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del
Farmaco

Il Direttore Generale

Dott. ssa Gabriella Guasticchi

IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

ALLEGATO 1

Allegato tecnico

1) Oggetto delle attività

Il presente accordo disciplina la collaborazione tra il Ministero della Salute e l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) finalizzata realizzazione di attività divulgativa sul corretto impiego di prodotti solari e altre particolari categorie di cosmetici, destinata ai consumatori mediante forme di condivisione definite di concerto con il Ministero della salute.

L'attività si esplicherà in due fasi, la prima delle quali consisterà nella definizione dei contenuti sulla base delle specifiche competenze dell'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), individuando le tematiche che maggiormente possono incidere sulla salute dei consumatori e dando particolare attenzione all'ambito dei prodotti solari.

Nella seconda fase i contenuti, condivisi con il Ministero della salute, saranno oggetto di divulgazione destinata principalmente ai consumatori, ma anche agli operatori del settore che potranno trarre vantaggio nella definizione di condizioni di impiego dei cosmetici orientate alla sicurezza del consumatore, come previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

A tal fine, i due enti contraenti potranno avvalersi, se necessario, del supporto degli Enti territoriali per il raggiungimento del maggior numero di utenti.

2) Collaborazioni esterne

Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione l'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) potrà avvalersi dell'apporto di consulenti, esperti e professionisti esterni che opereranno sotto la sua diretta responsabilità. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) è tenuto ad accertare l'eventuale compatibilità dei consulenti in relazione ai rapporti professionali intercorsi con gli istanti ed a verificare l'assenza di eventuali conflitti d'interesse. L'IRCCS - Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), inoltre, deve assicurare la riservatezza dei dati ai quali i collaboratori esterni potranno avere accesso. Con essi il Ministero non assumerà rapporti diretti e sarà sollevato da ogni eventuale pretesa ed obbligo.

3) Risultati previsti

È prevista la realizzazione di almeno un evento informativo, i cui contenuti specifici, il programma e i contenuti saranno concordati tra le Parti.

PIANO ECONOMICO

VOCI DI SPESA	DETTAGLIO	IMPORTI DI SPESA
Personale	Incarichi di lavoro autonomo	120.000,00 euro
Beni e servizi	Analisi di contesto. Concept grafico e claim; piano editoriale per attività online e offline; materiali informativi e gadgets. Organizzazione eventi/allestimenti con obiettivi divulgativi e per vari target. Realizzazione materiale multimediale	340.000,00 euro
Missioni	Trasferte per personale dipendente e per relatori esterni coinvolti nell'attività di divulgazione	35.000,00 euro
Spese generali	Costi generali di cancelleria, utenze, materiale di consumo	55.000,00 euro
TOTALE		550.000,00 euro

*Sono ammesse rimodulazioni delle risorse tra le voci di costo sopra elencate previa richiesta al Ministero, fermo restando il rispetto del totale complessivo.

(Fac-simile)

Carta intestata dell'Ente

Al Ministero della Salute
 Direzione generale dei Dispositivi Medici e del Farmaco - Ufficio I
 Viale Giorgio Ribotta, n. 5
 00144 ROMA

RENDICONTO INTERMEDIO/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"ATTIVITÀ DIVULGATIVA SUL CORRETTO IMPIEGO DI PRODOTTI SOLARI E ALTRE
PARTICOLARI CATEGORIE DI COSMETICI"
CODICE CUP H55E25000060001

Il sottoscritto, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede dell'....., nella sua qualità di legale rappresentante dell'....., con sede in, Via, N., codice fiscale n., con riferimento all'accordo di collaborazione concluso in data avente ad oggetto la realizzazione del progetto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ'

- che nel periodo, sono state impegnate e/o spese le seguenti somme:

ovvero

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:

DETTAGLIO DELLE SPESE

UNITÀ OPERATIVA						
TIPOLOGIA SPESA	VOCE DI SPESA	IMPORTO PERIODO DI RIFERIMEN TO	I/ S	ESTREMI DOCUMENTAZIO NE GIUSTIFICATIVA (1)	BENEFICIAR IO	IMPORT O TOTALE PERIODI (2)
Personale						
	TOTA LE					
Beni e servizi						
	TOTA LE					
	TOTA LE					

	TOTAL LE					
Spese generali						
	TOTAL LE					
.....						
	TOTAL LE					
TOTALE COMPLESSI VO						

(1) Nella colonna "Estremi documentazione giustificativa" riportare la tipologia di documento (fattura, contratto, delibera, etc.), il numero e la data.

(2) Nella colonna "Importo totale periodi" riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i periodi rendicontati.

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "(I)", mentre le spese sostenute con il simbolo "(S)". In caso di rendiconto finale vanno indicate esclusivamente le spese effettivamente sostenute. La tabella va compilata per ciascuna unità operativa presente nel piano finanziario

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Si allega copia di un documento di identità.

Data,

**FIRMA
Il legale rappresentante***

****Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005"***